

CONVENZIONE COMUNE DI CREMONA – Associazione TICONZERO
Attività per favorire il benessere psicofisico e la cura delle persone, dei gruppi e delle comunità

TRA

Il Comune di Cremona. – C.F. 00297960197 – con sede in Cremona – Piazza del Comune n. 8 – di seguito indicato come “Comune”, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione che rappresenta

E

l’Associazione di Promozione Sociale TICONZERO – C.F. 93064910198 – di seguito indicata come “Associazione”, con sede in Cremona, Via Del Chiesotto, n. 42, nella persona del suo rappresentante legale Arisi Claudio, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, recante: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, nello specifico prevede ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, “di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. ;

- per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.;

- che l’art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

- che il Comune di Cremona ha sempre sostenuto l’attività di quelle Associazioni che perseguono senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per favorire il benessere psicofisico e la cura delle persone, dei gruppi e delle comunità;

- che il Comune, per lo svolgimento delle attività elencate nella presente convenzione, intende avvalersi dell’apporto dell’Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;

- che l’attività dell’Associazione TICONZERO è finalizzata a favorire la conoscenza e la pratica delle attività espressive, per contribuire al benessere psico-fisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposte a bisogni, domande, caratteristiche delle diverse fasce di età e favorisce la pratica espressiva nell’ambito di tutte le situazioni di fragilità, per migliorare il benessere dei gruppi e della persona. Inoltre vuole supportare l’attivazione di relazioni sociali e educative positive per i minori, gli educatori, la cittadinanza e riqualificare e arricchire le proposte animative e creative della città e del territorio;

- che il Comune di Cremona, nell’ambito territoriale di propria competenza, intende riconoscere,

promuovere e valorizzare quanto oggetto della presente convenzione, realizzata dall'Associazione Ticonzero – di seguito denominata Associazione - che, più in generale, realizza sul territorio comunale, attività e servizi a favore della cittadinanza fragile.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -

Il Comune mette a disposizione dell'ASSOCIAZIONE, a titolo gratuito, la struttura di cui ha piena disponibilità situata in via Maffi del Cascinetto a Cremona, identificato al foglio 53 mappale 19 subalterno 502 (come da scheda catastale allegata), per tutta la durata della presente convenzione.

Tali locali saranno utilizzati dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per favorire il benessere psicofisico e la cura delle persone, dei gruppi e delle comunità. A tal fine saranno promosse, organizzate, prodotte e realizzate attività culturali, in particolar modo di teatro, teatro sociale, arti visive, artiterapia, musica, musicoterapia, letteratura e qualsiasi attività artistica che abbia finalità di partecipazione, crescita culturale e umana, educazione alla bellezza e alla diversità, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, alle disabilità, alle fragilità sociali in genere e a tutte le figure educative che possano amplificare la ricaduta di degli scopi associati

Art. 2 -

La presente convenzione di concessione gratuita ha validità dalla data della firma della presente convenzione fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovata con un nuovo ed esplicito provvedimento. Tale concessione potrà essere, previa comunicazione di avvio del procedimento, revocata per ogni mancanza commessa nello svolgimento dell'attività concessa, sia con riferimento all'osservanza delle norme qui contenute, sia con riferimento al rapporto con il pubblico, sia con riferimento al mantenimento del decoro del centro di riuso. La cessazione delle attività a seguito di revoca dovrà essere effettuata non oltre sessanta giorni dalla notifica.

Art. 3 -

Il Comune di Cremona consegna all'ASSOCIAZIONE i locali di cui all'art. 1 conformi alla normativa sulla sicurezza e nello stato descritto nel verbale di consegna. Il Comune si riserva la possibilità di accesso e verifica dello stato dei luoghi in qualunque momento, previa comunicazione all'Associazione.

Art. 4 -

Le spese inerenti la gestione ordinaria dei locali nonché quelle derivanti da eventuali interventi di manutenzione ordinaria, saranno a carico dell' ASSOCIAZIONE. A carico del Comune saranno le spese di manutenzione straordinaria

Art. 5 -

L'Associazione dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza della convenzione nel medesimo stato, salvo il normale uso.

E' fatto espresso divieto alla Associazione di subconcedere in uso in tutto od in parte l'immobile affidato; di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile .

ART: 6

EE' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto del Comune, prevedendo che ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

Art. 7

L'Associazione è costituita custode dei locali oggetto della presente convenzione e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di terzi.

Art. 8

L'Associazione si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

Art. 9

Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Letto, approvato e sottoscritto.
Cremona,

Per il COMUNE DI CREMONA
(Dott.ssa Eugenia Grossi)

Per l'ASSOCIAZIONE TICONZERO

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Cremona

Dichiarazione protocollo n. del

Planimetria di u.i.u. in Comune di Cremona

Via Maffino Maffi

civ. CM

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 53

Particella: 19

Subalterno: 502

Compilata da:
Antonoli Stefano

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Cremona

N. 1501

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO TERRA



